



Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nelle polizze da noi sottoscritte con Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa specializzata nelle coperture assicurative riservate ai Tour Operator. Le polizze sono depositate presso IDEE PER VIAGGIARE SRL e le condizioni di assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel documento informativo che verrà consegnato a tutti coloro che acquisteranno le polizze e pagheranno il relativo premio unitamente agli altri documenti di viaggio.

L'adesione alle presenti polizze devono essere effettuate contestualmente all'acquisto del viaggio.

SEPE MEDICHE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 1.000,00 in Italia, ad € 50.000,00 in Europa e nel Mondo verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall'Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio o malattia, occorsi durante il periodo di validità della garanzia.

La garanzia comprende le:

- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di infortunio o malattia;
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti all'infortunio o la malattia denunciati);
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti all'infortunio o malattia denunciati);
- spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all'Istituto di cura più vicino entro il limite di € 10.000,00;
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 250,00;
- spese per riparazione di protesi a seguito di infortunio entro il limite di € 100,00.

In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l'Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente.

Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie.

Per gli importi superiori a € 1.000,00 l'Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.

Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di € 1.000,00, purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.

Qualora l'Assicurato abbia provveduto ad acquistare anche la polizza integrativa facoltativa i massimali per le destinazioni Europa o Mondo si intendono elevati fino ad € 250.000,00 o € 500.000,00 in base al premio pagato all'atto della prenotazione del viaggio.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel

caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.

- CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
- INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
- SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO
- MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
- TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
- RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO
- TRASPORTO DELLA SALMA
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
- ASSISTENZA AI MINORI

- RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
- INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
- RIENTRO ANTICIPATO
- SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
- TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
- SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

BAGAGLIO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa garantisce entro il massimale pari ad € 2.500,00:

- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 8 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.

SEZIONE 4 – ANNULLAMENTO VIAGGIO

ART. 4.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa indennizza, in base alle condizioni del contratto, l'Assicurato, i suoi familiari anche se non conviventi (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati, cugini di 1° grado), il Contitolare dell'Azienda o studio professionale ed un compagno di viaggio, del corrispettivo di recesso per annullamento del viaggio, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di pacchetti turistici, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio determinate da qualsiasi evento imprevisto, oggettivamente documentabile, indipendente dalla volontà dell'Assicurato e tale da comportare all'Assicurato l'impossibilità ad intraprendere il viaggio.

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l'Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch'essi siano assicurati.

ART. 4.2 – MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIA

L'assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio.

La polizza non copre le quote di iscrizione e i premi assicurativi.

L'assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio e con uno scoperto pari al 15% applicato sul corrispettivo di recesso tranne nei casi di morte o ricovero ospedaliero. Lo scoperto si intende elevato al 25% nel caso in cui la penale è pari al 100% già da 30 giorni prima della partenza.

ART. 4.3 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del terzo giorno successivo al giorno dell'evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l'annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde **800.894124** oppure al numero **039/9890.703** attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito www.nobis.it sezione "Denuncia On-Line" seguendo le relative istruzioni.

L'Assicurato è altresì obbligato a comunicare l'annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione.

Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell'Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l'apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell'apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando la franchigia indicata nell'articolo 4.2.

L'Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell'Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l'apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l'applicazione della franchigia indicata nell'articolo 4.2.

Qualora l'Assicurato non consenta all'Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio

e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 20% o del 30% qualora la penale sia del 100% già da 30 giorni prima della partenza tranne nei casi di morte o ricovero ospedaliero.

L'Assicurato deve consentire all'Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.

L'inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell'Impresa verifichi che le condizioni dell'Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell'assicurato dei documenti necessari all'Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

IMPORTANTE: L'indennizzo spettante all'Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato l'evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l'impossibilità ad intraprendere il viaggio. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell'Assicurato.

ART. 4.4 - IMPEGNO DELL'IMPRESA

L'Impresa, qualora l'Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell'evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa.

Qualora per ragioni imputabili a Nobis Compagnia di Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.

ART. 4.5 – VENDITA AL NETTO

Nel caso di vendite al "netto" da parte del Contraente l'Impresa in caso di annullamento viaggio includerà nell'indennizzo il ricarico o mark up relativo all'estratto conto finale presentato dall'Agenzia di Viaggi all'Assicurato. Tale ricarico non potrà superare il 20% dell'importo relativo alla vendita effettuata al netto da parte della Contraente. Ai fini della corretta gestione dei sinistri, tra la documentazione che dovrà essere presentata per questi casi si renderanno necessari i seguenti documenti:

1 - Estratto conto di prenotazione emesso dell'agenzia

2 - Estratto conto di penale emesso dall'agenzia

Si precisa che la percentuale di penale applicata dall'agenzia di Viaggi dovrà risultare identica a quella applicata da Idee per Viaggiare.

ART. 4.6 – RIPROTEZIONE VIAGGIO

L'Impresa rimborserà all'Assicurato il 60% con un massimo di € 1.500,00 per persona gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza determinato da una delle cause o eventi imprevedibili indicati all'Art 4.1 sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati.

ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa rimborserà all'Assicurato il 50% della quota di partecipazione al viaggio e con il limite di € 30.000,00 per evento (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora l'Assicurato decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo di partenza di almeno 8 ore complete. L'assicurazione interviene in caso di ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dell'orario ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o al Tour Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, o tempo inclemente.

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa rimborsa all'Assicurato, ai familiari che viaggiano con lui o ad un Compagno di Viaggio, purché assicurati, un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno interrotto non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi:

- a) Utilizzo delle prestazioni "Trasporto Sanitario Organizzato", "Trasporto della salma" e "Rientro Anticipato" che determini il rientro alla residenza dell'Assicurato;
- b) Decesso o ricovero ospedaliero dell'Assicurato o di un familiare;
- c) Dirottamento aereo e atti di pirateria

L'importo si ottiene dividendo la quota individuale di partecipazione del soggiorno pagato per le notti di durata del viaggio.

RITARDO VOLO/NAVE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di ritardata partenza del volo o della Nave in andata o in ritorno (esclusi i ritardi subiti negli scali intermedi e/o coincidenze), superiore alle 8 ore complete l'Impresa liquida un'indennità all'Assicurato entro il massimale pari ad € 120,00.

Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all'effettivo orario di partenza ufficializzato dal vettore, rispetto all'ultimo aggiornamento dell'orario di partenza comunicato ufficialmente dal Contraente all'Assicurato presso l'agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino a sei ore precedenti l'orario di prevista partenza.

La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti o a scioperi conosciuti o programmati fino a sei ore precedenti l'orario di prevista partenza.

Il Contraente e l'Assicurato si impegnano a corrispondere all'Impresa gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della copertura. La garanzia è operante solo nel caso in cui i biglietti di viaggio siano stati emessi dal Contraente.

TUTELA LEGALE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per Assicurato pari ad € 5.000,00 ed alle condizioni previste nella presente polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali come di seguito indicate:

- a. le spese per l'intervento di un legale
- b. le spese peritali
- c. le spese di giudizio nel processo penale
- d. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dall'Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato esclusivamente per eventi non dolosi, avvenuti all'estero e verificatosi in relazione alla partecipazione dell'Assicurato al viaggio e/o soggiorno e più precisamente per :
 - I. danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi;
 - II. formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte civile nell'instaurando giudizio in sede penale;
 - III. controversie per danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti o atti dell'Assicurato o di Persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
 - IV. difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi o attribuiti;

RESPONSABILITA' CIVILE

GARANZIA VALIDA ED OPERANTE SOLO IN CASO DI ACQUISTO, ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO, DELLA POLIZZA FACOLTATIVA ED INTEGRATIVA PAGANDO IL RELATIVO PREMIO.

OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Impresa terrà indenne l'Assicurato, per le somme che lo stesso dovrà corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Qualora l'Assicurato sia contraente di altro contratto di assicurazione per i medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia opera in eccedenza a detto contratto ("secondo rischio").

MASSIMALE E FRANCHIGIA

La garanzia è operante fino a concorrenza del massimale per evento e per Assicurato pari ad € 100.000,00.

In ogni caso resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di € 250,00 per sinistro.

ASSISTENZA AL VEICOLO

GARANZIA VALIDA ED OPERANTE SOLO IN CASO DI ACQUISTO, ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO,

DELLA POLIZZA FACOLTATIVA ED INTEGRATIVA PAGANDO IL RELATIVO PREMIO.

Le seguenti prestazioni si intendono operanti durante il trasferimento dell'Assicurato per recarsi dalla propria residenza fino alla stazione di partenza del viaggio (ferroviaria, marittima, aeroportuale) o nella località prenotata e viceversa purché in paesi dell'Unione Europea.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa provvederà ad organizzare e gestirà attraverso la Centrale Operativa le prestazioni indicate, previste in caso di guasto o incidente occorsi al veicolo, restando inteso che tutte le spese conseguenti alla riparazione del veicolo (per guasto e/o incidente, furto) saranno comunque sempre a carico dell'Assicurato.

- SOCCORSO STRADALE E TRAINO
- INVIO PEZZI DI RICAMBIO
- RITORNO ALLA RESIDENZA E/O ABBANDONO DEL VEICOLO
- PROSECUZIONE DEL VIAGGIO
- RIENTRO DELL'ASSICURATO E DEGLI ALTRI PASSEGGERI
- PRESA IN CARICO DELLE SPESE DI RECUPERO VEICOLO
- SPESE DI ALBERGO
- AUTISTA
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE

ASSISTENZA DOMICILIARE

Per i familiari dell'Assicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le seguenti prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dell'Assicurato e hanno validità fino al rientro dello stesso.

Per gli Assicurati le seguenti prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio, hanno validità esclusivamente in Italia per 365 giorni.

- CONSULTI MEDICI TELEFONICI
- INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
- RIMBORSO SPESE MEDICHE
- TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
- ASSISTENZA INFERMIERISTICA
- CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
- GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO
- RETE SANITARIA CONVENZIONATA

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

ART. 1 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di vandalismo, scioperi;
- atti di terrorismo **ad eccezione delle garanzie rimborso spese mediche da malattia o infortunio durante il viaggio e dopo il viaggio e Assistenza alla persona;**
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente **ad eccezione delle garanzie rimborso spese mediche da malattia o infortunio durante il viaggio e dopo il viaggio e Assistenza alla persona;**
- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche già note all'Assicurato alla prenotazione del viaggio. Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d'acqua (rafting), kite-surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, atletica pesante;
- atti di temerarietà;
- attività sportive svolte a titolo professionale;
- le malattie infettive qualora l'intervento d'assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
- svolgimento di attività che implicano l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco.

Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia e/o non domiciliati in Italia.

Le prestazioni di assistenza non sono fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a "4.0". Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Qualora l'Assicurato abbia acquistato, contestualmente alla prenotazione del viaggio, la polizza integrativa facoltativa per la garanzia Annullamento viaggio Si intendono incluse in garanzia anche le cancellazioni da parte degli Assicurati dovute ad atti terroristici avvenuti successivamente all'adesione alla polizza integrativa e nei 30 giorni che precedono la data di partenza del viaggio, a condizione che tali atti avvengano comunque nel raggio di 100 km dal luogo dove era previsto il soggiorno risultante dalla prenotazione del viaggio. Inoltre sono inclusi in garanzia gli eventi sociopolitici e atmosferici che colpiscono una delle strutture risultanti dalla prenotazione o dall'Aeroporto di destinazione unicamente in caso di acquisto del solo biglietto aereo.

ART. 2 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

ART. 3 - VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE

L'adesione alle presenti polizze devono essere effettuate contestualmente all'acquisto del viaggio.

La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al viaggio o dal momento dell'adesione alla polizza mediante il pagamento del premio assicurativo da parte dell'Assicurato e/o del contraente e termina il giorno della partenza al momento in cui l'Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente.

Le altre garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi, comunque al sessantesimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione di quelle garanzie che seguono la specifica normativa indicata nelle singole sezioni.

Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia e/o non domiciliati in Italia.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all'Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l'assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio.

Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l'assicurazione è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza. Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia e/o non domiciliati in Italia.

CLAUSOLA DI CUMULO

Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicurati con l'Impresa, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare l'importo di € 500.000,00 per evento.

Qualora gli importi da liquidare a termini contrattuali eccedano i limiti sopra indicati, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.

COSA FARE PER RICHIEDERE ASSISTENZA

Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:

- **via internet** (sul sito www.nobis.it sezione "Denuncia On-Line") seguendo le relative istruzioni.
- **via telefono al numero 039/9890712 e per la garanzia Annullamento Viaggio al numero verde 800.894124.**

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Viale Colleoni , 21 – Centro Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)